

**REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE
ED ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGI**
(Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 giugno 1991)

ART. 1

I Soci in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto della Cooperativa possono presentare domanda di prenotazione al Consiglio di Amministrazione, ai fini della successiva assegnazione di alloggio.

La domanda di cui al comma precedente deve essere proposta, a pena di nullità, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo a tal fine predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre, ai fini della validità della domanda, che questa sia corredata da determinati documenti, e presentata entro un termine prestabilito.

L'inserimento nell'elenco di prenotazione avviene in conformità al criterio dell'anzianità della prenotazione stessa.

ART. 2

I Soci, oltre ai requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento, per essere inseriti nell'elenco di prenotazione, devono effettuare un versamento infruttifero come anticipo assorbibile dalla prima rata di versamento in conto costruzione alloggio. La somma di cui sopra verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione e potrà venire variata dallo stesso organo, qualora lo ritenga opportuno nell'interesse della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad informare di ciò i Soci con i consueti mezzi a sua disposizione.

ART. 3

Tanto nel caso di interventi edilizi assistiti da contributo dello Stato o della Regione, quanto nel caso di interventi non assistiti da detto contributo, il Socio prenotatario non acquista alcun diritto soggettivo all'acquisto della proprietà dell'alloggio prenotato, o nel cui possesso è stato immesso a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, se non al momento dell'assegnazione definitiva e, ove prevista, della stipulazione del contratto di mutuo individuale.

Fino a tale momento la Cooperativa si riserva espressamente il diritto di rinunciare, a proprio insindacabile giudizio, alla realizzazione dell'intervento in oggetto di prenotazione, senza che il Socio prenotante possa lamentare alcunché al riguardo, ne possa pretendere la corresponsione di somme di sorta, a titolo risarcitorio. In tale eventualità il Socio non avrà diritto che alla restituzione delle somme versate in conto costruzione alloggio, con l'aggiunta degli interessi di legge.

ART. 4

Il Consiglio di Amministrazione convoca i Soci prenotanti per la stipulazione dell'atto di assegnazione dei rispettivi alloggi, nel quale sono disciplinati diritti e obblighi reciproci della Cooperativa e del Socio, secondo il modello di massima predisposto dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che potrà essere adattato alle esigenze od alle caratteristiche dei singoli interventi edilizi.

Ai fini della scelta dell'alloggio tra quelli disponibili il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle preferenze espresse dai singoli Soci prenotanti, nonché delle esigenze obiettive inerenti alla distribuzione degli alloggi nei singoli lotti e dei relativi tempi di realizzazione.

Il Socio che rifiuta la stipulazione dell'atto di assegnazione si considera come Socio rinunciatario con conseguente applicazione di quanto previsto nell'articolo seguente.

ART. 5

Il Socio prenotante che intenda rinunciare alla assegnazione dell'alloggio deve farne richiesta alla Cooperativa in forma scritta indicandone i motivi.

Il Consiglio di Amministrazione in caso di mancanza di Soci già iscritti in graduatoria provvede alle iniziative opportune per la sostituzione del Socio rinunciatario con un nuovo prenotante. Ove tale iniziativa non consegua un esito positivo il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di imporre al Socio rinunciatario l'adempimento dell'obbligo assunto all'atto della prenotazione, oppure, in alternativa impone al Socio il pagamento di una penale determinata tenendo conto anche dei motivi adottati dal Socio e del danno conseguito dalla Cooperativa e comunque in misura non superiore a € 2.582,28=.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad adeguare in via generale detto importo, tenendo conto della evoluzione dei costi di costruzione, dell'aumento del mercato immobiliare e comunque delle esigenze di bilancio della Cooperativa. Quanto versato dal Socio all'atto della prenotazione viene assorbito fino a concorrenza della penale eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi in cui il recesso del Socio venga accettato dal Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa restituirà al Socio tutto quanto da lui versato fino a quel momento senza aggiunta di interessi, detratta la penale al cui comma precedente. La Cooperativa si riserva peraltro il diritto di procrastinare la restituzione della somma ora indicata, fino al momento in cui il Socio rinunciatario venga sostituito da altro Socio.
